



VISTO DI CONFORMITÀ BONUS EDILIZI

Cos'è e quando presentare il visto di conformità.
Tutto quello che c'è da sapere.

.

VISTO DI CONFORMITÀ BONUS EDILIZI

Cos'è

Chi ha effettuato interventi edilizi che danno diritto ad agevolazioni fiscali può optare, in alternativa alla detrazione nella dichiarazione dei redditi, per la cessione del credito maturato o per lo sconto in fattura.

In questi ultimi casi è necessario trasmettere all'Agenzia delle entrate il modello di comunicazione di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Tale comunicazione deve essere corredata dal visto di conformità apposto da un professionista abilitato o da un responsabile dell'assistenza fiscale di un CAF, a meno che i lavori eseguiti siano in edilizia libera o di valore complessivo inferiore a 10.000 euro.

Il CAF CNA ti può assistere nella compilazione di questa comunicazione, verificare se hai tutta la documentazione necessaria, apporre il visto di conformità e trasmettere la comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Quando si paga

La comunicazione di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito deve essere presentata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese per gli interventi edilizi che fanno maturare il bonus.

Per le spese sostenute nel 2022 quindi dovrà essere presentata entro il 16 marzo 2023

Documenti necessari

La documentazione necessaria per usufruire delle agevolazioni previste per gli interventi edilizi cambia in ragione del tipo di intervento.

- Per tutti gli interventi occorre esibire:
- la documentazione attestante la proprietà o disponibilità dell'immobile sul quale sono stati eseguiti gli interventi;
- una dichiarazione sostitutiva attestante la presenza o meno di altri contributi riferiti agli stessi lavori o che le spese agevolate sono state calcolate al netto di tali eventuali altri contributi;
- la Documentazione o una dichiarazione sostitutiva che attesti il

VISTO DI CONFORMITÀ BONUS EDILIZI

possesso di reddito imponibile in Italia e il pagamento dell'IMU se dovuta;

- le abilitazioni amministrative, comunicazioni, relazioni e attestazioni tecniche richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione ai lavori edilizi svolti;
- le fatture
- i bonifici effettuati eseguiti con la tipologia "ristrutturazioni";
- il consenso alla cessione del credito o allo sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore;
- l'asseverazione della congruità delle spese sostenute da parte di un tecnico abilitato con allegato computo metrico;
- una attestazione in carta libera del contribuente che i lavori non sono ancora ultimati (in caso di interventi eseguiti in più periodi d'imposta)
- una Dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'impresa esecutrice dei lavori attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro e in materia contributiva.

Se poi gli interventi sono influenti dal punto di vista termico (ecobonus):

- asseverazione con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi ovvero asseverazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate con allegato computo metrico ;
- la relazione tecnica prevista dall'8, comma 1, D.Lgs. 192/2005;
- le schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);
- l'Attestato di prestazione energetica (APE), per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, redatta da un tecnico non coinvolto nei lavori;
- copia della scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati trasmessa a Enea riportante il codice CPID sottoscritta dal beneficiario della detrazione e dal tecnico abilitato e relativa mail trasmessa da Enea riportante il suddetto codice CPID.

VISTO DI CONFORMITÀ BONUS EDILIZI

- Se infine l'intervento è rilevante dal punto di vista sismico (sismabonus):
- l'asseverazione del progettista e attestazione del direttore dei lavori o del collaudatore statico di cui all'art. 3 del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58.
- Per maggiori approfondimenti potete fare riferimento ai nostri consulenti presso le sedi del CAF CNA e potete prendere visione delle guide dell'Agenzia delle entrate e di quelle dell'ENEA per le diverse tipologie di Ecobonus.